

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

al comma 3, le parole: « euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2004 »;

nella rubrica, dopo le parole: « del trasporto pubblico locale », *sono inserite le seguenti:* « , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile ».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

« ART. 23-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

ART. 23-ter. — (Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro). — 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

ART. 23-quater. — (Regolamento interno delle società cooperative). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

ART. 23-quinquies. — (Proroga del Fondo regionale di protezione civile). — 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “per il triennio 2001-2003” sono sostituite dalle seguenti: “per il quadriennio 2001-2004”. Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come ridefinita dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

ART. 23-sexies. — (Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi

ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici). — 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

ART. 23-septies. — (Riscossione dei tributi degli enti locali). — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: “e comunque non oltre il 30 giugno 2004,” sono soppresse ».

(A.C. 4653 — Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). — 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « All'articolo 7 » fino a: « legge 27 dicembre 2002, n. 284 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere ».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 15 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Rideterminazione di valori di acquisto). — 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004" ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. (Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico) — 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

3. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2002, n. 289, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro otto mesi ».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). — 1. Identico.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 1, commi 1, », sono inserite le seguenti: « 1-bis, ».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa ».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « esercizio dell'attività bancaria ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al »; all'ultimo periodo, dopo la parola: « presente », è inserita la seguente: « comma ».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). — 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi

il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (Concessioni autostradali).
— 1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.

2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni devono subordinare l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come definiti ai sensi del comma 1, all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa. I successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.

3. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 2, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli *standard* di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità *in itinere* e qualità

ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

5. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ed al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate, previo parere del CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei 45 giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

7. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa (ora Autostrade per l'Italia Spa), stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

al comma 3, le parole: « euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005 »;

nella rubrica, dopo le parole: « del trasporto pubblico locale », *sono inserite le seguenti:* « , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile ».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

« ART. 23-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli

enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ”.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

ART. 23-ter. — (Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro). — 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

ART. 23-quater. — (Regolamento interno delle società cooperative). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

ART. 23-quinquies. — (Proroga del Fondo regionale di protezione civile). — 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “per il triennio 2001-2003” sono sostituite dalle

seguenti: “per il quadriennio 2001-2004”. Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell’importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideeterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

ART. 23-sexies. — (*Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici*). — 1. L’articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

ART. 23-septies. — (*Riscossione dei tributi degli enti locali*). — 1. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: “e comunque non oltre il 30 giugno 2004,” sono soppresse ».

(A.C. 4653 — Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario*).

Dopo l’articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. (*Proroga degli ecoincentivi*). — 1. Le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall’articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità, connesse agli acquisti di autoveicoli ecologici, effettuate

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, nonché, limitatamente alla tassa per gli anni 2005 e 2006, anche agli autoveicoli ecologici immatricolati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.

2-bis. 01. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cima, Zanella, Realacci.

Dopo l’articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. (*Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto*). — 1. Fino al 31 dicembre 2004 le disposizioni dell’articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano anche ai trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003.

2-bis. 02. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

Dopo l’articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. (*Proroga di termini relativi alla definizione dei carichi di ruolo pregressi*). — 1. Al comma 2-ter dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 giugno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 », le parole: « 16 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e le parole: « 16 febbraio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2004 ».

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 1,5 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. 03. Antonio Pepe, Benvenuto.

ART. 3.

(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

ART. 9.

(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale).

Sopprimerlo.

**** 9. 1.** Mascia.

Sopprimerlo.

**** 9. 2.** Vianello, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Amici.

Sopprimerlo.

**** 9. 3.** Realacci, Bressa, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimerlo.

**** 9. 4.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 2005 con le seguenti: 30 ottobre 2004.

9. 6. Realacci, Iannuzzi, Bressa, Lion, Zanella, Banti, Raffaella Mariani, Vigni, Vianello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

9. 5. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Realacci, Iannuzzi, Bressa, Lion, Zanella, Piglionica.

(Approvato)

ART. 10.

(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).

Sopprimerlo.

*** 10. 2.** Mascia.

Sopprimerlo.

***10. 6.** Vianello, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Amici.

Sopprimerlo.

*** 10. 7.** Realacci, Bressa, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimerlo.

*** 10. 8.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 *(Definizione agevolata degli obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in*

polietilene). — 1. I soggetti di cui articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, possono, entro il 31 marzo 2004, adempiere in sanatoria a tutti gli obblighi previsti dal citato articolo mediante adesione e versamento al consorzio di una somma pari al 15 per cento dei contributi maturati dal 1° maggio 1999. Alla sanatoria consegue l'inapplicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 51, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quinq*ues, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

10. 4. Antonio Barbieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 (*Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene*). - 1. Fermi restando gli obblighi dei soggetti individuati dal comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, nonché dell'articolo 4, comma 2 dell'allegato « A » al decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, di partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene a partire dal 1° novembre 1998 e di versare a tale Consorzio i contributi previsti dal comma 5, lettera *b*), dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'articolo 7, comma 3, lettera *b*), dell'allegato « A » del citato decreto 15 luglio 1998, così come deliberati dall'assemblea consortile, i soggetti inadempienti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al versamento delle obbligazioni consortili entro il 31 marzo 2004 mediante adesione e versamento al consorzio di una somma pari al 15 per cento dei contributi maturati dal 1° maggio 1999.

10. 3. Carlucci, Paoletti Tangheroni.

Al comma 1, sostituire la parole da: La decorrenza *fino a:* n. 22 *con le seguenti:*

Per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che, entro la data del 15 marzo 2004, versano al Consorzio Polieco un contributo *una tantum* pari al 15 per cento di quanto da loro maturato, a far tempo dal 1° maggio 1999, la decorrenza degli obblighi di cui al medesimo articolo 48, comma 2, e 51, comma 6-*ter*, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

10. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Dario Galli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.

10. 5. Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

(Approvato)

ART. 10-*bis*.

(Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico).

Sopprimerlo.

10-*bis*. 4. Lion, Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è differita *fino a:* sentina *con le seguenti:* per quanto attiene unicamente ai rifiuti del carico è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio.

10-*bis*. 5. Lion, Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 24 giugno 2003, n. 182, aggiungere le seguenti: per quanto attiene unicamente ai rifiuti del carico.

10-bis. 2. Albonetti, Rosato.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e di sentina.

10-bis. 3. Albonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

10-bis. 1. (Testo modificato nel corso della seduta) Duca, Sanza, Pasetto.

(Approvato)

ART. 11.

(Gestioni fuori bilancio).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56). — 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è apportata la seguente modificazione:

al comma 1, le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

11. 02. Gambini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Trasferimento delle risorse statali ai Fondi unici regionali). — 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come modificato dall'articolo 30, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 ». Ai fini dell'assegnazione delle risorse necessarie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

11. 04. Bertolini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). — 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come modificato dall'articolo 30, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

* **11. 01.** Polledri, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). — 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

* **11. 05.** Leo, Carrara, Migliori, Nespoli, Anedda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è differito al 1° gennaio 2005.

11. 03. Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). — All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo il trasferimento delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, che cessa a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1.

* **11. 07.** Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). — All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo il trasferimento delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, che cessa a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al

bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1.

* **11. 08.** Paola Mariani.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). — All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo il trasferimento delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, che cessa a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

11. 09. Gambini, Nieddu.

ART. 13-bis.

Al comma 2, sostituire le parole da: per gli anni alla fine del comma con le seguenti: per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

13-bis. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

ART. 14.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

Sopprimerlo.

* **14. 1.** Mascia.

Sopprimerlo.

* **14. 2.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

** **14. 3.** Mazzocchi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

** **14. 4.** Paola Mariani, Gambini, Nieddu, Ottone, Quartiani.

ART. 17.

(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).

Sopprimere il comma 1.

17. 2. Mascia.

Al comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: 1.200.000 euro annui, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2004,.

17. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. Al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicem-

bre 1996, n. 665, che, a seguito della trasformazione dell'ENAV in società per azioni ed ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha presentato, entro i previsti termini di scadenza, documentata domanda per il transito volontario presso le pubbliche amministrazioni e la cui istanza risulti non ancora soddisfatta, si applicano nuovamente le norme previste per la mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

17. 1. Gibelli, Caparini, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 18.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

Sopprimerlo.

* **18. 1.** Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

Sopprimerlo.

* **18. 2.** Mascia.

ART. 20-bis.

(Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: medesimo Ministero con le seguenti: Ministero dell'interno.

** **20-bis. 1.** Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: medesimo Ministero con le seguenti: Ministero dell'interno.

**** 20-bis. 2.** Governo.

(Approvato)

ART. 21.

(Concessioni autostradali).

Sopprimerlo.

- * **21. 7.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

Sopprimerlo.

- * **21. 19.** Iannuzzi, Bressa, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

Sopprimerlo.

- * **21. 27.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: Nel rispetto delle norme comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti e sulla libera concorrenza e fatti salvi i termini di durata delle concessioni autostradali,

- 21. 1.** Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin, Realacci, Lusetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rilevanti investimenti con le seguenti: investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i piani di

interventi aggiuntivi comportanti rilevanti investimenti per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica n. 283 del 20 ottobre 1998.

- 21. 28.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rilevanti investimenti con le seguenti: investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: rilevanza con la seguente: congruità.

- 21. 29.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rilevanti investimenti aggiungere le seguenti: sulla rete esistente, relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria,

- 21. 20.** Iannuzzi, Bressa, Realacci, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: parametro X aggiungere le seguenti: per la sola parte attinente alla remunerazione dei nuovi investimenti.

Conseguentemente, al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: parametro X ag-

giungere le seguenti: per la sola parte attinente alla remunerazione dei nuovi investimenti.

21. 8. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dieci anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* cinque anni. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il CIPE fissa i criteri per le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali in ordine alle modifiche tariffarie e agli adeguamenti delle stesse tenuto conto del costo degli investimenti da realizzare, dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate in concessione, dei costi unitari di produzione, dei livelli medi delle tariffe praticate nel settore, del tasso di inflazione, dell'incremento del traffico presunto, nonché di prefissati requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'erogazione del servizio.

21. 30. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni *con le seguenti:* cinque anni.

21. 31. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il parametro X di cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996,

deve essere riferito sia all'esercizio che agli investimenti.

21. 32. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, premettere le parole: Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni,

21. 33. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con delibera del CIPE, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.

21. 22. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.

21. 6. Stradella, Armani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998.

21. 38. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.A., ora Autostrade per l'Italia S.p.A., stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di detto atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.

21. 5. Stradella, Armani.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extraprofitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi.

* **21. 9.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extra

profitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi.

* **21. 34.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Reallacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare *fino alla fine del comma con le seguenti:* stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati *standard* di servizio.

** **21. 10.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare *fino alla fine del comma con le seguenti:* stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati *standard* di servizio.

** **21. 36.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Reallacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare *fino alla fine del periodo con le seguenti:* stabiliscono l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come sopra definiti, non prima dell'anno successivo a quello di effettiva apertura del cantiere.

21. 37. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Reallacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: del primo incremento *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione e negli stessi atti aggiuntivi. I successivi incrementi tariffari annuali sono applicati in funzione del progressivo stato d'avanzamento dei lavori stessi.

21. 35. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: all'approvazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione.

21. 11. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'approvazione del relativo progetto *con le seguenti:* all'effettivo inizio dei lavori.

21. 23. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui i nuovi interventi aggiuntivi siano riferiti ad opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, l'applicazione del primo incremento tariffario annuale avviene non prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo.

21. 39. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'ANAS Spa vigila sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario nella convenzione di con-

cessione. Il mancato rispetto degli *standard* qualitativi, o della realizzazione degli investimenti e dell'attuazione del programma di manutenzione, limita la possibilità di applicare gli adeguamenti tariffari previsti. In presenza di gravi carenze addebitabili al concessionario viene dichiarata la decadenza dalla concessione stessa.

21. 40. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La congrua remunerazione dei capitali propri del concessionario deve essere calcolata con riferimento alla media, basata sulle previsioni prospettiche di piano, del rapporto tra risultato operativo ed attività nette (ROI) anche attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento.

21. 41. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 3, dopo le parole: (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento) *aggiungere le seguenti:* calcolato in termini reali.

21. 12. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'interno del piano finanziario è indicata l'aliquota del parametro X relativa a tutti gli interventi, compresi quelli aggiuntivi. Gli incrementi dei flussi veicolari sulle singole tratte, per tutta la durata della concessione, sono